

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 7 febbraio 2019

Plenaria

18ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 8,50.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Emilia Romagna

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 25 settembre 2018 e proseguito nelle sedute del 18 ottobre, del 27 novembre, dell'11 e del 19 dicembre 2018, del 15, 23 e 30 gennaio 2019.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Paroli ha avanzato, d'intesa con tutti gli altri componenti del Comitato per la revisione delle schede dichiarate nulle e delle schede contestate, assegnate e non assegnate, dall'Ufficio elettorale regionale del collegio uninominale n. 5 della regione Emilia Romagna, la proposta che la Giunta deliberi un'integrazione formale del mandato conferito al Comitato volto alla verifica anche delle schede bianche.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) chiede un ulteriore rinvio sulla deliberazione della proposta ricordata dal Presidente, in modo da svolgere i necessari approfondimenti.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*), ritenendo incomprensibile l'ulteriore richiesta di rinvio, ribadisce la necessità che la Giunta si pronunci sulla proposta nell'odierna seduta.

Il relatore PAROLI (*FI-BP*) fa presente che la questione di merito è assai semplice, dal momento che il Comitato, all'unanimità dei suoi componenti, reputa opportuno un ampliamento del proprio mandato tale da includere anche le schede bianche che peraltro sono contenute nella stessa busta delle schede nulle.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'ulteriore richiesta di rinvio da parte del senatore Giarrusso e tenuto conto degli importanti argomenti che la Giunta si accinge a trattare nell'odierna seduta, avverte quindi che la deliberazione sulla proposta di un'integrazione del mandato conferito al Comitato verrà adottata nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

(Doc. IV-bis, n. 1) Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini, nella sua qualità di Ministro dell'interno

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 30 gennaio 2019.

Il Presidente relatore GASPARRI (*FI-BP*) fa preliminarmente presente che, nel termine indicato dalla Giunta, il senatore Salvini ha depositato una propria memoria, corredata da due documenti: uno a firma del Presidente del Consiglio Conte ed uno a firma del Vice Presidente del Consiglio Di Maio e del ministro Toninelli.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) ritiene che nel caso di specie i due atti allegati alla memoria – rispettivamente a firma del Presidente Conte e a firma del Vice Presidente del Consiglio Di Maio e del ministro Toninelli – siano irricevibili, in quanto l'articolo 135, comma 5, del Regolamento attribuisce la facoltà di presentare memorie scritte al solo interessato, precludendo quindi che nell'istruttoria della Giunta trovino ingresso comunicazioni di soggetti diversi dall'inquisito.

Il senatore URRARO (*M5S*) ritiene che la disciplina di riferimento non debba essere quella contemplata dall'articolo 135, comma 5, del Regolamento quanto quella prevista al comma 2 dell'articolo 135-*bis* del Regolamento, che sancisce espressamente la facoltà per il diretto interessato non solo di presentare memorie scritte, ma anche di produrre documenti.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) precisa che in linea teorica la nozione di documento è diversa rispetto a quella di memoria: in particolare la fattispecie di documento si configura per i soli atti che contengano rap-

presentazioni di realtà fattuali, mentre quella di «memoria» è ravvisabile quando l'atto difensivo provenga dall'interessato.

Nel caso di specie i due atti allegati costituiscono vere e proprie memorie scritte, recando gli avvisi del Presidente del Consiglio Conte e del Vice Presidente del Consiglio Di Maio e del ministro Toninelli, opinioni che non possono sul piano formale e procedurale trovare ingresso tra gli elementi istruttori della Giunta che sono limitati a quelli forniti dall'interessato, alla stregua dell'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) sottolinea che il ministro Salvini si è avvalso legittimamente della facoltà di produrre documenti prevista espressamente al comma 2 dell'articolo 135-*bis* del Regolamento, esercitando il proprio diritto di difesa. Rileva che i documenti a firma rispettivamente del Presidente Conte e a firma del Vice Presidente del Consiglio Di Maio e del ministro Toninelli sono stati depositati in Giunta dall'unico soggetto legittimato, ossia dal ministro Salvini e conseguentemente appare incomprensibile il rilievo mosso da taluni componenti della Giunta rispetto a tale profilo. Ricorda peraltro che anche in altre occasioni la Giunta ha ammesso all'istruttoria documenti a firma di terzi, purché allegati dall'interessato.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) rileva che, quanto alla nozione di documento, può essere utile far riferimento all'articolo 234, comma 1, del codice di procedura penale, alla stregua del quale anche un atto cartaceo relativo a circostanze di fatto può essere inquadrato nella fattispecie di documento. Peraltro il comma 3 del sopracitato articolo 234 esclude dalla nozione di documento gli atti che contengano informazioni sulle voci correnti o sulla moralità in generale delle parti.

Alla luce di tale disciplina appare evidente che gli atti allegati dal ministro Salvini, a firma rispettivamente del presidente Conte e a firma del Vice Presidente del Consiglio Di Maio e del ministro Toninelli, sono inquadrabili nell'ambito della fattispecie di documento, contemplata all'articolo 234 del codice di procedura penale.

Occorre ora soffermarsi, chiarita la natura degli atti in questione, sulla circostanza se l'interessato fosse o meno legittimato a produrli. L'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento chiarisce espressamente che l'interessato ha possibilità di produrre documenti e conseguentemente, nel caso di specie, il ministro Salvini ha esercitato legittimamente tale facoltà, riconducibile al diritto di difesa.

La circostanza che il documento a firma del Vice Presidente del Consiglio Di Maio e del ministro Toninelli fosse indirizzato, nell'intestazione, alla Giunta non rileva, atteso che lo stesso è stato prodotto dal Ministro Salvini e non quindi dai sottoscrittori

Il senatore BONIFAZI (*PD*) evidenzia che se la natura di documento potrebbe anche essere riconosciuta per l'atto a firma del Presidente Conte, atteso che lo stesso è stato trasmesso al ministro Salvini con una lettera a

lui indirizzata, al contrario l'atto a firma del Vice Presidente del Consiglio Di Maio e del ministro Toninelli, è stato indirizzato direttamente alla Giunta e conseguentemente è irricevibile perché viola l'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento, che circoscrive la facoltà di produrre i documenti al solo interessato, ossia al solo Ministro nei cui confronti è stata chiesta l'autorizzazione a procedere.

Tale ultimo atto ha una natura esclusivamente politica e serve al Movimento 5 Stelle per «giustificare» i propri esponenti rispetto all'espressione di un voto favorevole al diniego dell'autorizzazione a procedere.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) osserva che ai fini della natura di un atto è irrilevante il *nomen iuris* usato nello stesso, atteso che la natura stessa può essere desunta esclusivamente dalla connotazione oggettiva dell'atto, a prescindere quindi dalla terminologia usata. Quindi, l'intestazione del secondo allegato citata dal senatore Bonifazi – a firma del Vice Presidente del Consiglio Di Maio e del ministro Toninelli – non rileva ai fini della determinazione della natura di tale atto, che è inequivocabilmente riconducibile, alla stregua di parametri oggettivi, a quella di documento, di cui all'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento.

Di conseguenza il rilievo espresso dal senatore Bonifazi risulta non condivisibile ed altresì ispirato esclusivamente da un atteggiamento che l'oratore non esita a definire di «vuoto formalismo».

Il senatore CUCCA (*PD*) esprime il proprio disappunto per l'espressione testè usata dal senatore Crucioli.

Il senatore MALAN (*FI-BP*) sottolinea, rispetto all'affermazione del senatore Crucioli, che la forma è un elemento non secondario, specie in ambiti così delicati come quello in cui si muove la Giunta.

Riguardo all'ammissibilità dei documenti allegati alla memoria del ministro Salvini, rileva che quello del Presidente Conte è stato redatto in modo corretto, essendo stato indirizzato al ministro Salvini e non quindi direttamente alla Giunta.

Al contrario il documento a firma del Vice Presidente del Consiglio Di Maio e del ministro Toninelli è stato indirizzato direttamente alla Giunta. Tale erronea impostazione, frutto di un errore che l'oratore non esita a definire di «grammatica procedurale» non può comunque inficiare la ricevibilità del documento, che va quindi riconosciuta, anche se il senatore Malan esprime il proprio disappunto per la circostanza che due ministri, che hanno la facoltà di avvalersi di consulenze legali qualificate, commettano errori così banali e palesi.

Il senatore BALBONI (*FdI*) rileva che la giurisprudenza civilistica ammette senza problemi in giudizio documenti a firma di terzi (ossia le scritture private), purché prodotti dalla parte. Tali atti hanno valore «indiziario» e non quindi strettamente probatorio, ma sono comunque ammessi all'istruttoria processuale.

Tali atti servono all'organo giudicante per formarsi il proprio convincimento rispetto al caso oggetto di trattazione, senza tuttavia vincolare in alcun modo il decidente.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) rileva che numerose sentenze, anche del 2018, riconoscono ormai pacificamente la possibilità per una parte di produrre in giudizio documenti a firma di altri, purché ovviamente depositati dal diretto interessato. Tali atti hanno un valore indiziario, e la loro ammissibilità si riconduce ai principi del giusto processo.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) prende la parola per sottolineare che se gli allegati prodotti dal ministro Salvini venissero considerati ricevibili, allora sarebbe conseguentemente necessario per il Senato trasmetterli all'autorità giudiziaria, atteso che sia il Presidente Conte che i ministri Di Maio e Toninelli riconoscono una propria concorrente responsabilità penale rispetto alla fattispecie di sequestro di persona aggravato, oggetto del documento in titolo.

Pertanto, se si seguisse tale opzione, sarebbe necessario – a giudizio dell'oratore – che la Giunta sospenda i propri lavori e trasmetta tale documentazione alla competente autorità giudiziaria, affinché la stessa possa effettuare le valutazioni di propria pertinenza.

Il Presidente relatore GASPARRI (*FI-BP*), in relazione alla ricevibilità dei documenti allegati dal ministro Salvini, richiama la disciplina di cui all'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento, alla stregua della quale l'interessato ha facoltà non solo di presentare memorie, ma anche di allegare documenti.

Precisa a tal proposito che la documentazione pervenuta è stata trasmessa agli uffici della Giunta dal ministro Salvini. Il predetto comma 2 dell'articolo 135-*bis* del Regolamento preclude la possibilità per terzi estranei al procedimento di produrre documenti in Giunta, mentre rientra sicuramente nella facoltà dell'interessato esercitare tale opzione e depositare pertanto, oltre alle proprie memorie scritte, anche documenti.

Ricorda inoltre che il Presidente Conte, nella seduta di Assemblea del 12 settembre 2018, si è già soffermato sulla vicenda «Diciotti», fornendo una serie di valutazioni e informazioni sulle quali la Giunta potrà soffermarsi, atteso che le stesse sono contenute nei resoconti stenografici di Assemblea, che hanno regime di pubblicità piena.

Vista la concomitanza dei lavori di Assemblea, il Presidente sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 12,20.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) prende la parola evidenziando che nel caso di specie gli atti a firma del Presidente Conte, e a firma del Vice Presidente del Consiglio Di Maio e del ministro Toninelli, sono delle vere

e proprie memorie, provenienti da terzi estranei al procedimento e pertanto irricevibili.

Il senatore CUCCA (PD) rileva che, mentre l'atto a firma del Presidente Conte era indirizzato al ministro Salvini e pertanto può essere considerato ricevibile, al contrario l'atto a firma del Vice Presidente del Consiglio Di Maio e del ministro Toninelli è indirizzato direttamente alla Giunta, con violazione del comma 2 dell'articolo 135-*bis* del Regolamento. Tale modalità contrasta peraltro con la prassi della Giunta.

Il senatore BONIFAZI (PD) concorda con l'opinione testé espressa dal senatore Cucca.

Il PRESIDENTE ribadisce che i documenti a firma del Presidente Conte e a firma del Vice Presidente del Consiglio Di Maio e del ministro Toninelli – allegati alla memoria scritta del ministro Salvini – sono ricevibili, in quanto prodotti dall'interessato in base all'articolo 135-*bis*, comma 2 del Regolamento, norma che riguarda specificamente il caso di autorizzazioni a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.

Peraltro, ricorda che in occasione del documento relativo all'insindacabilità di opinioni espresse dall'ex senatore Falanga fu riconosciuta la ricevibilità di un atto trasmesso dall'interessato, a firma dell'ex senatore D'Ascola. Quindi la prassi della Giunta è orientata nella direzione della ricevibilità degli atti prodotti dall'interessato, precludendo l'ammissibilità solo degli atti trasmessi o depositati da terzi estranei al procedimento.

Precisa che la valutazione della ricevibilità dei testi rientra nei poteri del Presidente, in base all'articolo 8 del Regolamento, applicabile in via analogica.

Il Presidente prospetta poi un calendario di massima delle future sedute di Giunta, che si articolerà in tre sedute nella prossima settimana (in particolare mercoledì 13 febbraio, alle ore 9 e alle ore 16, giovedì 14 febbraio, alle ore 9,30). Nella giornata del 19 febbraio, o al massimo nella prima mattinata del 20 febbraio si prevede la conclusione dell'esame del documento in titolo.

La Giunta conviene col calendario di massima prefigurato dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.